

trova il presupposto nella necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte mediante ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento ... omissis ... I presupposti per l'adozione dei provvedimenti de quibus possono essenzialmente essere individuati nell'urgenza (indifferibilità dell'atto dovuta alla situazione di pericolo inevitabile che minaccia gli interessi pubblici), nella contingibilità (intesa come straordinarietà, accidentalità ed imprevedibilità), nella temporaneità (che attiene agli effetti del provvedimento in relazione alla cessazione dello stato di necessità). Al riguardo, si evidenzia che la dottrina qualifica le ordinanze di cui si tratta come provvedimenti amministrativi che, in quanto previsti dalle norme, stanno nel principio di legalità, ma costituiscono un'eccezione rispetto alla regola della tipicità; quella di ordinanza è pertanto la potestà di creare provvedimenti atipici al di fuori della previsione normativa e necessariamente derogatori, sebbene non contraddistinti da un'assoluta libertà di scelta. Esistono, infatti, dei limiti che dottrina e giurisprudenza, ma anche la stessa normativa (come sopra illustrato) sostanzialmente individuano nei principi generali dell'ordinamento, i quali non possono assolutamente essere messi in discussione. In altre parole, stante il principio generale di gerarchia delle fonti, le ordinanze non possono derogare alla costituzione ed alle norme imperative primarie, ma possono interagire con quelle dispositive o suppletive, proprio in base ai principi generali che in rapporto a queste consentono maggiori possibilità di intervento. Altri limiti, sono stati ravvisati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell'obbligo di motivazione e dell'eventuale pubblicazione nei casi in cui il provvedimento non sia a contenuto individuale, infine nell'indicazione di un preciso termine finale, non essendo configurabili effetti di durata indefinita, in quanto un'efficacia sine die contrasterebbe con il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento. Osserva, infatti, la Corte costituzionale che il potere di deroga alla normativa primaria conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza ha carattere eccezionale ed esige la sussistenza di un nesso di congruità e proporzionalità tra la qualità e la natura dell'evento calamitoso e le misure concretamente adottate per fronteggiarlo. Il suddetto nesso di strumentalità è dunque principio materiale al cui rispetto deve comunque piegarsi il potere di ordinanza e soltanto la sua sussistenza può giustificare la deroga di atti normativi primari quali le leggi fondamentali in materia di urbanistica, edificabilità dei suoli, lavori pubblici ed espropriazione. ... omissis ... Pertanto, le ordinanze che consentono la deroga ad interi corpi normativi, devono ritenersi illegittime (Cons. Stato, 3 febbraio 1998, n. 197). Da quanto sopra deriva che i limiti al potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti, vanno individuati essenzialmente nei principi generali dell'ordinamento, nei canoni della ragionevolezza, della proporzionalità tra il provvedimento e la realtà circostante, dell'obbligo di motivazione, dell'indicazione del termine finale, dell'indicazione delle specifiche disposizioni derogate. omissis ... Roma, 14 gennaio 2004 - Il presidente: Garri.

• T.A.R. EMILIA-ROMAGNA-BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza n. 51 del 17 gennaio 2005 / L'esercizio del potere sindacale di intervenire in via contingibile ed urgente trova il suo presupposto legittimante nella sussistenza del pericolo attuale e concreto di un danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, che richieda interventi immediati e indilazionabili ed a cui non possa farsi fronte con i rimedi ordinari; il riscontro circa la sussistenza del presupposto in questione deve emergere da un'attività istruttoria non approssimativa, che abbia fornito indicazioni chiare e puntuali in tal senso (pur essendo logico e legittimo riservare a successive, più complesse ed approfondite indagini – non compatibili con l'urgenza di provvedere nell'immediato – l'accertamento delle cause e dei rimedi definitivi dei problemi riscontrati).

Inoltre, alla luce di quanto sopra e di quanto esplicito in detta lettera, le ordinanze (NON ancora in nostro possesso nonostante le richieste inviate) sono state emesse in evidente:

SVIAMENTO DI POTERE: l'Amministrazione comunale ha perseguito la finalità di impedire la sosta alle autocaravan, ponendosi in contrasto con la finalità pubbliche che il Nuovo Codice della Strada gli affida nel ricordare che le autocaravan non devono essere discriminate; FALSA CAUSA in quanto per ottenere un risultato ci si avvale di fantasiosi motivi igienico-sanitari non certamente imputabili alle autocaravan notoriamente conosciute per la loro autonomia igienica grazie ai serbatoi di raccolta acque reflue dei quali sono dotate.

Vale ricordare:

a) il Pretore Dott. L. Mogetta (Mario Mei/Comune di Porto Recanati del 25 giugno 1982) nel dichiarare illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento del Sindaco di Porto Recanati, rileva: "... i 'camper', muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio";

b) il pretore di Orbetello con sentenza n. 24 del 3 aprile 1994 accolse l'opposizione condannando il Sindaco del Comune di ORBETELLO. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio";

VIOLAZIONE DI LEGGE in quanto l'Art. 185 del Codice della Strada recita "... 1, I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLINA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI";

DIFETTO DI ISTRUTTORIA perchè le motivazioni non certo idonee a giustificare e sorreggere le relative prescrizioni;

CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO in quanto vieta la circolazione alle autocaravan (veicoli autonomi in termini di servizi quali lavandino, gabinetto, doccia, e serbatoi di recupero delle acque reflue) e lo consente alle autovetture che, al contrario, essendo prive di servizi a bordo è probabile che i loro occupanti (fino ad un massimo di 9 posti) possano compromettere l'igiene pubblica per espletare i loro bisogni fisiologici.

A leggergli, Vincenzo Niciarelli, il Presidente

